

**CITTA' DI CRESCENTINO****ORDINANZA
DEL SINDACO****N. 15 DEL 22/09/2021****OGGETTO:****ORDINANZA PER TAGLIO PIANTE E/O SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'****IL SINDACO**

Premesso che personale dell'Area Tecnico/Manutentiva ha verificato lo stato delle strade, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di questo territorio comunale;

Accertato che, in molti casi, ai bordi delle strade suddette risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, e che, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e neviccate, in caso di caduta possono rappresentare altresì un pericolo per la circolazione stradale;

Rilevato che l'art.29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità;

Rilevato altresì che gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza da osservare per le siepi e piantagioni, a seconda dell'altezza delle stesse e della tipologia della strada;

Considerato inoltre che, in caso di incidente o danneggiamento causato dalla caduta sulla sede stradale di materiale vario (detriti, terra, rami, tronchi, ecc.),

proveniente da terreni privati confinanti con la strada o via interessata, il proprietario dei terreni da cui proviene il materiale causa del danno può essere chiamato in causa quale responsabile o corresponsabile dell'accaduto;

Ritenuto necessario, ad integrazione delle norme suddette, provvedere all'adozione di provvedimento ordinatorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle strade sopra indicate, nel caso in cui, in concreto, sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

Ritenuto per quanto sopra, di assumere provvedimenti in merito a tutela della salvaguardia e della pubblica incolumità;

Visto l'art 54 del T.U.E.L. 267/2000;

Visto l'art 29 del Codice della Strada;

Richiamato il Vigente Statuto comunale;

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI E/O DETENTORI DI DIRITTI REALI, frontisti delle strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, situate nel territorio comunale, di eseguire
nel periodo compreso tra il **01 GENNAIO ED IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, salvo revoca della presente:**

- 1- il taglio di tutte le piante e/o siepi esistenti lungo il bordo delle strade suddette che, in concreto, comportino pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale.
- 2- la potatura regolare di siepi e piante radicale sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
- 3- rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- 4- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
- 5- di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte.

AVVERTE

In caso di inosservanza, ferma restando la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis D.lgs. 18.8.2000 n.267, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o comunque per rimuovere l'intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale. Resta nelle facoltà dell'Ente proprietario o gestore della strada addebitare ai proprietari e tenutari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere.

Restano ferme le disposizioni previste in materia dall'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) ed in particolare mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, nonché dagli artt. 16, 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e dagli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione).

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga:
 - Inviata alla Prefettura di Vercelli;
 - Inviata al Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte;
 - Inviata alla Provincia di Vercelli Settore Viabilità;
 - pubblicata all'Albo pretorio;
 - affissa negli spazi pubblici;
- Che al Comando di Polizia Locale è fatto obbligo vigilare e di far rispettare, con scrupolosa osservanza, tutte le disposizioni impartite con il presente provvedimento;

Ai sensi del combinato disposto dagli art.3 comma quarto, e art.5 comma terzo, della legge 7 agosto 1990 n.241 si avverte che il responsabile del procedimento è il geometra Alfredo Di Capua dell'area tecnica settore urbanistica-edilizia-ambiente;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Torino nel termine di 30 giorni dalla notificazione, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).

Il Sindaco

Vittorio Ferrero